



**Città Metropolitana di Roma Capitale**

Dipartimento 02 Servizio 03

**Servizi e beni mobili e strumentali - Economato**

**e-mail: servizi.benimobili@cittametropolitanaroma.gov.it**

**Proposta n. 99901647  
del 17/04/2019**

**RIFERIMENTI CONTABILI**

Vedere dispositivo interno

Responsabile dell'Istruttoria  
Paola Rossitto

Responsabile del Procedimento  
Simona Buccioni

**Determinazione firmata digitalmente da :**

- Il Dirigente Servizio 03 Dipartimento 02 quale centro di responsabilita' in data 18/04/2019
- Il Dirigente Responsabile controllo della spesa
- Il Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**R.U. 1486 del 18/04/2019**

**Oggetto: Citta' metropolitana di Roma capitale c/ Aimeri Ambiente srl. Transazione stragiudiziale.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 03 Dipartimento DIP02**

**Dott. ORLANDI Stefano**

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Paola Rossitto e dal responsabile del procedimento Simona Buccioni;

Visto l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s. m. i;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 30 del 02/08/2018 mediante la quale e' stato approvato il PEG 2018, unificato con il Piano della Performance 2018 - art. 169 del d. Lgs 267/2000

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan Numero 4 del 18/03/2019 mediante la quale e' stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Vista la Legge 7 Aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;

Visto l'art. 1, comma 629 lett. b), della Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015);

Premesso che

- AIMERI AMBIENTE S.r.l. è risultata aggiudicataria di un appalto bandito dall'allora Provincia di Roma per il servizio ordinario e straordinario di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e di rifiuti ingombranti, di raccolta differenziata di alcune tipologie di rifiuti pericolosi e non pericolosi, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, asporto guano da svolgere presso i siti della Città Metropolitana di Roma Capitale, Istituti scolastici medio superiori, etc (cfr, contratto, Rep. N. 10443 del 21/04/2010);

- in forza della previsione contenuta nella Determinazione Dirigenziale n. 7480 del 13 gennaio 2015, la Città metropolitana di Roma Capitale in data 27 marzo 2015 aveva comunicato ad Aimeri Ambiente S.r.l. la risoluzione del contratto al 31 marzo 2015;

- con sentenza del Tribunale di Milano n. 4639/2018 del 23 aprile 2018 è stato emesso il decreto di omologazione del concordato preventivo di Aimeri Ambiente S.r.l., acquisito agli atti del Servizio;

- con nota prot. A1800290 del 15 ottobre 2018 Aimeri Ambiente S.r.l. ha intimato alla Città metropolitana di Roma Capitale il pagamento di € 202.390,22 per mancato adeguamento ISTAT durante la vigenza del rapporto contrattuale, di cui alle fatture di seguito indicate:

- fattura n. 1938 del 27.05.2015 Euro 35.348,40 (saldo Euro 28.974,10 al netto Iva split payment);
- fattura n. 1940 del 27.05.2015 Euro 71.467,43 (saldo Euro 58.579,86 al netto Iva split payment);
- fattura n. 1942 del 27.05.2015 Euro 77.509,75 (saldo Euro 63.532,58 al netto Iva split payment);
- fattura n. 1944 del 27.05.2015 Euro 37.086,04(saldo Euro 30.398,39 al netto Iva split payment);
- fattura n. 1946 del 27.05.2015 Euro 3.837,24 (saldo Euro 3.145,28 al netto Iva split payment);

- fattura n. 1948 del 27.05.2015 Euro 7.719,35 (saldo Euro 6.327,34 al netto Iva split payment);
- fattura n. 1950 del 27.05.2015 Euro 9.003,00 (saldo Euro 7.379,51 al netto Iva split payment);
- fattura n. 1952 del 27.05.2015 Euro 4.944,86 (saldo Euro 4.053,16 al netto Iva split payment);

- che le suddette fatture sono state rifiutate in quanto le stesse non riportavano la corretta determinazione di impegno, inoltre l'adeguamento ISTAT dei prezzi e la sua legittimità era all'epoca in fase di valutazione da parte dell'Amministrazione;

- con nota pec del 23 gennaio 2019, l'avv. Giovanni Todisco, in nome e per conto di Aimeri Ambiente S.r.l., invitava la Città metropolitana di Roma Capitale a pagare la somma di € 202.390,22, oltre IVA, maggiorata di interessi moratori ex d.lgs. 231 del 9 ottobre 2002;

- con nota pec del 22 febbraio 2019 l'avv. Giovanni Todisco ha ribadito e precisato la somma dovuta alla Sua assistita Aimeri Ambiente S.r.l. nella misura di € 264.218,32, al netto dello split payment così specificata:

€ 202.390,22, oltre IVA, per sorte capitale;

€ 52.270,46 per interessi moratori ex d.lgs 231 del 9 ottobre 2002;

€ 9.557,64 per spese e competenze legali;

- con note prot. nn. 37247 del 7 marzo 2019 e 51472 del 28 marzo 2019 la Città metropolitana di Roma Capitale formulava una proposta transattiva omnicomprensiva pari ad € 180.000,00, oltre IVA, ed € 5.309,80 per spese legali, con impegno da parte di Aimeri Ambiente S.r.l. di rinunciare ad ogni azione, diritto e ragione conseguente al pagamento delle somme indicate;

- le parti, dopo esame congiunto della posizione della debitoria, sono giunte alla concorde determinazione di definire in via transattiva ogni divergenza tra loro insorta, come da schema in allegato, agli atti del Servizio;

- a fronte dell'impegno dell'Amministrazione di provvedere al pagamento delle somme concordate previa adozione del relativo provvedimento autorizzativo della stipula dell'atto di transazione e assunzione dell'impegno di spesa, la Società Aimeri Ambiente srl., ha fatto pervenire a mezzo pec dall'Avv. Giovanni Todisco in data 03.04.2019 propria dichiarazione, assunta al protocollo dell'Ente il 03.04.2019 al numero 0054866, di accettazione delle somme a saldo definitivo e senza nulla più pretendere con rinuncia ad ogni azione diritto e ragione in relazione al pagamento entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto transattivo e decadenza della rinuncia e dell'accordo in caso di mancato pagamento nel termine;

- che, l'Avv. Giovanni Todisco – legale di Aimeri Ambiente srl.- con pec. N.0056976 del 04/04/2019 – ha ribadito che *“nulla osta a che la transazione sia sottoscritta dai soli organi sociali, che conservano la rappresentanza, senza necessità dell'autorizzazione del Giudice delegato”*;

- che in forza del decreto di omologazione citato punto 2 lettera a) *“il legale rappresentante del*

*ricorrente provvederà ad inviare al collegio dei commissari giudiziali report trimestrali (1° report al 30/06/2018), entro 15 giorni dalla conclusione di ogni trimestre, comprensivi di situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, in ordine all'andamento della gestione ordinaria e straordinaria”;*

- Che, l'Avv. Giovanni Todisco – legale di Aimeri Ambiente srl.- con pec. N.0056976 del 04/04/2019 – ha ribadito che *“nulla osta a che la transazione sia sottoscritta dai soli organi sociali, che conservano la rappresentanza, senza necessità dell'autorizzazione del Giudice delegato”;*

- che con nota del 08/04/2019 l'Avvocatura della C.M.R.C., a tutela dell'Ente e della sicura validità della transazione, rilevava la mancata previsione nel decreto di omologazione del Tribunale di Milano 4639/2018 del 23 aprile 2018 di *“procedure specifiche per le transazioni”* e proponeva le seguenti soluzioni: *“Pertanto o viene chiesto il parere ai Commissari oppure si condiziona l'efficacia dell'atto a tale parere ed il suo venir meno in caso di parere negativo, potendo i Commissari incidere sull'atto eccependo al Giudice la carenza di potere o l'eccesso di potere dell'organo sociale e chiedendo al Giudice di non convalidare l'operazione.”;*

- che con nota del 10/04/2019 l'Avv. Giovanni Todisco, rilevava:

*“La lettera a) del punto n. 2 del suddetto dispositivo non fa che confermare la riserva di gestione sia ordinaria che straordinaria in capo alla società ammessa alla procedura di concordato, oggetto di report trimestrale al Collegio dei commissari. La lettera c) focalizza il compito dei commissari, tenuti a vistare e ad esprimersi sul contenuto della semestrale di competenza esclusiva della società. Alla luce di quanto innanzi mi sembra esclusa l'ipotesi di acquisire una qualsiasi forma di assenso preventivo da parte dell'organo commissariale, quale organo di solo controllo. A maggior ragione ove consideri che con l'autorizzazione a transigere a firma del legale rappresentante della Aimeri per la minor somma di Euro 180.000,00, oltre iva, la Pubblica Amministrazione è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità. Difatti l'azienda, con l'accettazione della suddetta somma non avrà più nulla a pretendere nei confronti della Città Metropolitana di Roma Capitale ad alcun titolo, ragione o causa, assumendo in proprio ogni responsabilità in merito ad eventuali, e alquanto improbabili, pretese da parte della procedura concordataria, comunque garantita da apposito fondo rischi previsto dal piano al quale in ogni caso la procedura medesima potrebbe accedere.”*

- Che con nota del 11/04/2019 l'Avvocatura della C.M.R.C. in forza di quanto stabilito dal decreto di omologa punto 2 lettera c): *(“il legale rappresentante della società depositerà ogni sei mesi(primo report al 31.12.2018) relazione corredata dal parere del commissario giudiziale , in ordine allo stato delle operazioni poste in essere in esecuzione degli obblighi concordatari e ai flussi finanziari destinati al fabbisogno concordatario”)*, rilevava *“che il dato non di competenza della società risulta essere la verifica del rispetto del piano concordatario omologato dal Tribunale”* nonché la necessità per l'Ente *“di accertare se nel piano concordatario approvato sia o meno previsto un flusso finanziario vincolato relativo al credito oggetto di transazione.”*, con conseguente richiesta di invio del piano concordatario;

- Che con nota del 12/04/2019 l'Avv. Giovanni Todisco, provvedeva all'invio della visura camerale di Aimeri Ambiente Srl, della relazione semestrale ai Commissari giudiziali datata 31/12/2018 e dell'allegato A dettaglio crediti commerciali e ribadiva *“la circostanza che ogni e qualsiasi pretesa da parte della procedura concordataria relativamente alla differenza tra la somma accettata e la*

*somma portata nel piano è comunque garantita da apposito fondo rischi previsto dal piano stesso al quale in ogni caso la procedura medesima potrebbe accedere.”*

- Che con nota l'Avvocatura della C.M.R.C. all'esito della disamina della documentazione prodotta dal legale di Aimeri Ambiente srl., osservava quanto segue:

- *“...il fondo svalutazione è pari a circa il 10% dell'importo dei crediti previsti nel piano.”*
- *“...la transazione per la cifra di € 180.000,00 risulta vicina al 10% di riduzione rispetto all'importo di € 202.390 iscritto nell'allegato A del piano per la Città Metropolitana e sarebbe quindi in linea con l'abbattimento percentualmente ricavabile dal raffronto tra l'importo dei crediti commerciali e l'importo del fondo svalutazione crediti”*
- *“Risulta quindi ragionevole e fondato su elementi oggettivi ritenere non sussistente uno scostamento dal piano tenuto conto che non è previsto un vincolo per singole operazioni ma una previsione di carattere generale per l'esercizio dei poteri di gestione da parte della Società nell'esecuzione del piano.”*
- *“Nel contesto delle risultanze documentali acquisite si ritiene quindi superata la questione posta del preventivo assenso degli organi commissariali potendosi ritenere che la Città metropolitana abbia assolto i propri obblighi di verifica di non esposizione successiva ad azioni di annullamento della transazione risultando la stessa (prescindendo dalle ragioni giuridiche sottostanti all'accordo e dai criteri logici e gestionali di convenienza che esulano dalla questione giuridica in esame) non incompatibile con le previsioni generali del piano.”*
- *Inoltre, chiedeva di chiarire la portata e le modalità del fondo rischi;*

- Che con nota del 15/04/2019, l'Avv. Giovanni Todisco, rilevava che *“In merito, invece, alla questione relativa al fondo rischi allo stato non vi è una previsione di utilizzo dello stesso in quanto potrebbe essere utilizzato in virtù del verificarsi di elementi futuri ed incerti ( es. fallimento di un debitore della Aimeri). Ad ogni buon conto il fondo trova utilizzo e rendiconto nelle relazioni semestrali, ritualmente inviate all'organo commissariale.*

Considerato che:

- la somma complessivamente richiesta dal legale di Aimeri Ambiente srl ammonta complessivamente ad € 308.744,17, di cui € 299.186,53 Iva inclusa per sorte capitale ed interessi moratori oltre ad € 9.557,64 per spese legali;
- gli accordi intercorsi in via transattiva prevedono la corresponsione a carico dell'Ente della complessiva somma di € 224.909,80 di cui € 219.600,00 IVA inclusa, per sorte capitale ed € 5.309,80 per spese legali (al netto della ritenuta d'acconto) ) con conseguente risparmio per l'Amministrazione di € 83.834,37 oltre le spese derivanti dal contenzioso che sarebbe stato intrapreso per l'esatta individuazione della posizione debitoria, allo stato non esattamente quantificabili;

Ritenuto opportuno di liquidare la somma di € 219.600 IVA inclusa per sorte capitale ad Aimeri Ambiente srl C.F. e P.I: 00991830084 con sede legale e amministrativa in Rozzano (MI) – Strada

n. 4, Palazzo Q6, Milanofiori, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto transattivo;

Ritenuto opportuno altresì liquidare la somma complessiva di € 6.303,40 (lorda) € 5.309,80 (al netto della Ritenuta d'acconto) - giusta pro forma rimessa- per spese legali al procuratore di controparte - Avv. Giovanni Todisco da eseguirsi entro e non oltre 30 gg dalla sottoscrizione dell'atto transattivo mediante bonifico bancario, come segue:

- Diritti e onorari € 4.320,00
- Rimborso spese forfettario 15% € 648,00
- C.P.A. 4% € 198,72
- Iva 22% € 1.136,68

Totale € 6.303,40

Ritenuta d'acconto 20% € 993,60

Netto a pagare € 5.309,80

che la Ragioneria Generale, Ufficio di Direzione con impegno n. 101690/2019 ha svincolato al Dip. 2 Servizio 3 l'importo di euro 6.303,40, sul Capitolo di Spesa ONSTRA per il pagamento degli onorari sopra riportati;

considerato che la controversia tra le parti - che ha determinato la mancata corresponsione della revisione contrattuale dei prezzi - ha riguardato la pretesa della Società Aimeri Ambiente srl di ricomprendere tra le somme soggette a revisione anche lavori straordinari oltre a quelli ordinari soggetti a canone;

- che su tale questione preliminare si è altresì posta la pretesa della Società, alla corresponsione di interessi moratori, non ritenendosi giustificato, da parte della stessa, il ritardo in ragione dell'emissione di fatture in misura superiore a quanto l'Amministrazione riteneva dovuto;

rilevato quindi che in ogni caso l'Amministrazione applicando la revisione dei prezzi per il periodo 01/10/2011-31/03/2015- dovrebbe pagare la somma di € 202.390,22, oltre IVA, per sorte capitale;

- che pertanto, l'aver raggiunto un accordo per la somma di € 180.000,00 oltre Iva e spese legali per € 5.309,80, avvalorata la tesi sostenuta dall'Amministrazione circa la debenza della revisione solo sul canone ordinario, il venir meno della pretesa di interessi e di qualificazione del tempo trascorso dall'emissione delle fatture con mora e la rinuncia di controparte ad € 52.270,46 di interessi e di una quota della sorte pari alla differenza tra la somma richiesta (€ 202.390,22) e la somma transatta (€ 180.000,00);

- che quindi, l'assetto complessivo dell'accordo transattivo eliminando l'alea di un eventuale

giudizio consente un'evidente convenienza per l'Ente sia sul piano finanziario, sia sul piano amministrativo limitando tempi e costi di gestione di una pratica che viene invece tempestivamente definita e risolta;

- che tutti gli elementi sopra descritti rispondono ad adeguata tutela dell'interesse pubblico e corretta esecuzione del contratto per cui non emergono elementi ostativi alla sottoscrizione dell'accordo transattivo;

- che l'Avvocatura ha quindi espresso parere favorevole, in quanto rispondente agli interessi dell'Ente, alla definizione della transazione di cui sopra, intervenendo altresì alla firma dell'atto;

preso atto che ai sensi del punto 2 lettera a) del decreto di omologazione del concordato preventivo n. 4639/2018;

preso atto, altresì, che l'atto di transazione rientra nell'ambito della gestione straordinaria di cui risulta assegnatario il legale rappresentante;

che viepiù il legale di Aimeri Ambiente srl ha fatto pervenire dichiarazione del legale rappresentante della Ditta, attestante il potere di stipulare atti transattivi e di svalutazione del credito;

di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di 30 gg o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg, con decorrenza dalla data di notifica (o comunicazione) del presente atto, ove previste, ovvero dall'ultimo giorno di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Roma Capitale.

attestata l'assenza di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, in combinato disposto con l'art. 7, co. 1 del D.P.R. 62/2013, e in attuazione delle misure di prevenzione del rischio previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) da parte del responsabile del procedimento e/o del dirigente procedente;

attestata, altresì, l'osservanza del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (cd. pantouflage), ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001;

che il Patto di integrità in materia di contratti pubblici, (Decreto del Sindaco metropolitano n. 109 del 15/10/2018) sarà sottoscritto in sede di stipula del contratto;

ritenuto che è stato nominato quale Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 5, co. 1 e 6 della L. 241/1990 e dell'art. 31, commi 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016 d.ssa Simona Buccioni F.S.R. del Dipartimento II – Servizio 3;

Preso atto che la somma di euro 225.903,40 trova copertura :

quanto a euro 219.600,00 all'intervento :

Missione	11	SOCCORSO CIVILE
Programma	1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo	103295- (SICLAV)	SICLAV - Sicurezza e salute dei lavoratori
Articolo	15	SICLAV - Sicurezza e salute dei lavoratori - Sistema di protezione civile
CDR	DIP0203	Servizio DIP0203 - Servizi e beni mobili e strumentali - Economato
CDC	DIP0203	Servizi e beni mobili e strumentali - Economato
Codice CCA	180205	
Eser. finanziario	2019	
CIA		
CUP		

Conto Finanziario: S.1.03.02.99.999 - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.

quanto a euro 6.303,40 all'intervento :

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	10	SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI
Capitolo	110007- (ONSTRA)	ONERI STRAORDINARI - ATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Articolo	9	ONERI STRAORDINARI - ALTRI SERVIZI GENERALI
CDR	UCE0502	Servizio UCE0502 - Controllo della spesa
CDC	UCE0502	Controllo della spesa
Codice CCA	180205	
Eser. finanziario	2019	
CIA		
CUP		

Conto Finanziario: S.1.10.05.04.001 - ONERI DA CONTENZIOSO



Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformita' agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

### DETERMINA

1. di dare atto che le motivazioni tutte esposte in narrativa, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
2. di prendere atto della dichiarazione del legale rappresentante della Società Aimeri Ambiente S.r.l. di *“accettare, ...lo schema di transazione...a transazione saldo e stralcio del maggior credito vantato”* e della dichiarazione del Legale della Società circa la legittimità della stipula di che trattasi;
3. di approvare, per l'effetto, l'atto di transazione a definizione integrale di ogni divergenza insorta tra le parti in merito al pagamento delle somme di cui alle fatture meglio indicate in premessa, con espressa reciproca accettazione degli accordi convenuti, liquidando ad Aimeri Ambiente srl C.F. e P.I: 00991830084 con sede legale e amministrativa in Rozzano (MI) – Strada n. 4, Palazzo Q6, Milanofiori la somma di € 219.600,00 IVA inclusa ed € 6.303,40 per spese legali all'Avv. Giovanni Todisco CF: TDSGNN68S06F376W
4. di predisporre l'apposito atto deliberativo consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio entro 60 giorni, con decorrenza dalla data di notifica (o comunicazione ) del presente atto, ove previste, ovvero dall'ultimo giorno di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio della Città metropolitana di Roma Capitale.

Di imputare la somma di euro 225.903,40 come segue:

euro 219.600,00 in favore di AIMERI AMBIENTE SRL C.F. 00991830084 - STRADA 4 PALAZZO Q6 MILANOFIORI ,ROZZANO Cap. 20089

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
11	1	1	3	103295	15	DIP0203	DIP0203	180205	00000	2019	Imp. 101723/0

euro 6.303,40 in favore di TODISCO,GIOVANNI C.F. TDSGNN68S06F376W - VIALE ANGELICO N.12 ,ROMA Cap. 00195

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
1	11	1	10	110007	9	UCE0502	UCE0502	180205	00000	2019	Imp. 101690/1

La liquidazione della fattura in favore della Società Aimeri S.r.l. avverrà con la modalità della "scissione dei pagamenti" ai sensi della Legge 190/2014 dietro presentazione di formale fattura e della documentazione attestante la regolarità del servizio ed il bonifico verrà effettuato sul conto corrente dedicato, comunicato dalla stessa ai sensi dell'art. 3, Legge 136/2010.

La liquidazione in favore dell'Avv. Giovanni Todisco avverrà su presentazione di preavviso intestato alla Controparte e l'Amministrazione si obbliga a rivestire la qualità di sostituto d'imposta ai sensi dell'art. 23 e 29 del DPR 600/73

Di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

- il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal legge n. 217/2010;
- i conti e le persone autorizzate ad operarvi sono state comunicate dal contraente;
- i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione.

**IL DIRIGENTE**  
**Dott. ORLANDI Stefano**